

Inviato: sabato 12 febbraio 2022 10:06

A: unione@pec.avvocatitriveneto.it; consiglio@pectrentoavvocati.it; ordineavvocati.bz@pec.it; ord.rovereto@cert.legalmail.it

Cc: avvpatriziacorona@recapitopec.it

Oggetto: LETTERA APERTA INDIRIZZATA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AVVOCATURA DI RIFERIMENTO PER LA REGIONE TAA

Pregiatissima Presidente dell'Unione Triveneta degli Avvocati
unione@pec.avvocatitriveneto.it

Pregiatissimo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento
consiglio@pectrentoavvocati.it

Pregiatissimo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano
ordineavvocati.bz@pec.it

Pregiatissima Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto
ord.rovereto@cert.legalmail.it

e p.c. preg.ma Vice Presidente del C.N.F. avv. Patrizia Corona
avvpatriziacorona@recapitopec.it

Egregi colleghi e colleghe,

leggiamo la nota dd. 28.01.22 a firma del Procuratore Generale Giovanni Iarda e della Presidente della Corte Gloria Servetti in ordine, fra le altre cose, all'accesso dei difensori over 50 agli uffici giudiziari a far data dal 15.02.22, accesso che viene condizionato all'esibizione del cd. *green pass* rafforzato.

Ciò è senz'altro frutto della pedissequa applicazione della recente circolare del Ministero di Giustizia con oggetto "decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 - Misure organizzative".

Si pone però alla Vs attenzione quanto ben evidenziato nella nota dd. 27.01.22 prot. 2022/00180 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (che si allega alla presente) e cioè che la circolare del Ministero sopra menzionata solleva non poche perplessità sia in ordine al fatto che interpreta, *in peius*, il D.L. 1/22 senza esplicitare il percorso logico-giuridico interpretativo seguito, sia in ordine al fatto che ben non si comprende su che base giuridica una mera circolare possa aggravare delle misure stabilite da una norma emergenziale che in nessun passaggio menziona detta limitazione, sia in ordine al fatto che detta interpretazione costituisce un'inaccettabile violazione del diritto costituzionale di difesa. In poche parole il contenuto di detta circolare nonché della nota delle figure apicali della Corte d'Appello dd. 28.01.22 menzionata, appare illegittima e priva di giuridico fondamento.

In attesa di una presa di posizione **ferma, immediata ed ufficiale** degli organismi istituzionali dell'avvocatura di cui in intestazione, gli avvocati che sottoscrivono la presente si riservano ogni iniziativa utile a tutela della dignità e dell'indipendenza della professione e dei diritti dei cittadini.

Trento - Bolzano - Rovereto, lì 11 febbraio 2021

Elenco firmatari

FORO DI TRENTO

Nicola Degaudenz
Marialorenza de Finis
Paola Salvadori
Elisabetta Finazzer
Stefano Galli
Alessandra Margoni
Angela Ruatti
Annelise Filz
Lorenzo de Guelmi
Rosa Michela Rizzi
Remo Libardi
Viviana Clementel
Manuela de Pellegrini
Cristian Pedot
Maristella Paiar
Gabriele Taddei
Sara Graziadei
Alex Segata
Mario Giuliano
Sonja Venturi
Nicola Giuliano
Nadia Tomazzolli
Giuseppe Benanti
Paolo Chiariello
Sonia Guglielminetti
Elisabetta Valentini
Matteo Picetti
Anna Grazia Sglavo
Roberta Pedrotti
Alberto Fazio
Andrea Iob

FORO DI ROVERETO

Claudia de Scolari Bonatti
Cinzia Zampiccoli
Ilaria Deflorian
Arianna Fiorio
Doris Tomasini
Barbara Lorenzi
Sofia Delaiti
Lara Marcabruni
Cinzia Marsili
Sabrina Lucia Ferrario
Andrea Tabarelli de Fatis
Barbara Bisoffi
Massimiliano Guidi
Filippo Bettini
Chiara Nicoletti

Giampiero Dalrì
Barbara Zampiero
Cinzia Sassi
Alberta Francescotti
Nicola Canestrini
Volfango Chiocchetti
Luca Zeni
Claudio Malfer

FORO DI BOLZANO

Vito Apuzzo
Daniel Thoma
Stefano Fassa
Francesco Dagostin
Giulia Servadio
Mark Antonio De Giuseppe

COLLEGHI DI ALTRI FORI CHE LAVORANO SUL NOSTRO TERRITORIO

Luigi Campone
Gerardo Gaiatto
Paola Severino
Antonella Friso
Chiara Pernechele

Preg.mo Sig. Ministro della Giustizia
Preg.mo Sig. Presidente Corte Appello di Bologna
Preg.mo Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Bologna
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale dei Minori di Bologna
Preg.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale di Reggio Emilia
Preg.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
Preg.mo Sig. Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia

E p. c. Consiglio Nazionale Forense

Pregiatissimo Sig. Ministro e Dirigenti degli intestati Uffici Giudiziari,

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si è interrogato a lungo sull'interpretazione che alcune recenti circolari del Ministero della Giustizia e di molti uffici giudiziari hanno espresso in merito ai contenuti ed all'applicazione del D.L. n. 1 del 7 Gennaio 2022.

Ciò che ha destato perplessità è la dichiarata estensione, a partire dal 15 febbraio 2022, dell'obbligo di possesso e di esibizione del così detto green pass vaccinale per i difensori ultracinquantenni che accedono agli uffici giudiziari.

Tale determinazione viene espressa nelle circolari, senza esplicitare il percorso logico giuridico interpretativo seguito, ditalché in questa sede si può solamente ipotizzare il percorso ermeneutico che ha guidato le disposizioni di quibus, al fine di valutarne la correttezza.

All'origine dell'analisi è il D.L. n. 1/2022, che all'art. 3, comma 1, lett. b) dispone:

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

Occorre quindi ricostruire il dettato del citato art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021 (modificato dalla successiva Legge di conversione n. 87/2021), alla luce delle integrazioni disposte dal DL n. 1/2022.

Art. 9-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((31 marzo 2022)), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

.....

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

.....”.

Si deduce che l'estensione dell'obbligo di green pass agli avvocati è stato operato con un rinvio a quanto l'art. 9-sexies, comma 1, disponeva in origine solo per i magistrati, i quali, già dal 15 ottobre

2021, e fino al termine dello stato di emergenza, “**non possono accedere agli uffici giudiziari** ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.

Fin qui nulla può far pensare che il legislatore abbia inteso estendere – dal 15.02.2022 – l'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. green pass rafforzato-vaccinale ai difensori ultracinquantenni che accedono agli uffici giudiziari.

Ci si è domandati, allora, in che modo sia stato possibile pervenire a siffatta conclusione.

L'ipotesi più probabile è che il ragionamento implicito delle predette circolari sia stato il seguente:

- L'art. 4-quater, comma 1, del D.L. n. 44/2021 (inserito con l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2022) introduce l'obbligo vaccinale anti Covid-19 per i cittadini ultracinquantenni:
“1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”.
L'art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021 (inserito con l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2022) prevede che:
“1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”.
- E' estesa anche ai difensori ultracinquantenni la prescrizione che vieta ai magistrati over 50 l'accesso “ai luoghi di lavoro”.

Tale estensione, tuttavia, desta due importanti perplessità:

- è stata operata senza considerare che l'art. 9-sexies, D.L. n. 52/2021 è rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 *da parte dei magistrati negli uffici giudiziari*” e che definire gli uffici giudiziari come “luogo di lavoro degli avvocati” appare forzato;
- si pone in insanabile contrasto con l'art. 14 delle preleggi, che vietano di fare applicazione delle leggi eccezionali (e tutte le disposizioni di cui stiamo trattando lo sono, per espressa definizione del legislatore stesso) oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Questo Consiglio dell'Ordine, a fronte di disposizioni che potrebbero comprimere in misura rilevante il diritto costituzionale di difesa, chiede che le S.V. vogliano procedere a un riesame delle disposizioni emanate nelle rispettive circolari e a un chiarimento, anche alla luce del percorso di analisi logico giuridica sopra proposto.

Grati per l'attenzione, salutiamo distintamente.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

